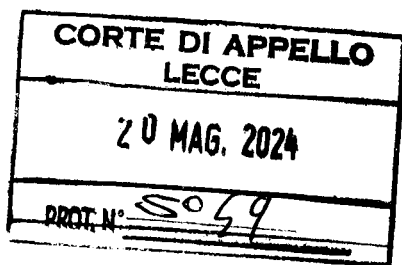


9-5 16:00

VFA



Roma 20/05/2024
Protocollo P 9957/2024

9-5 11:44

S.

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Visto,

Lecce, li

Il Presidente della Corte
dott. Roberto Carrelli Palombi

Al Ministro della Giustizia
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ai Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 30/VV/2023 - Nuova Circolare sulle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti ed entrata in vigore del decreto legislativo n. 44/2024.

Individuazione del quadriennio di validità delle tabelle e programmazione di massima delle scadenze dell'iter tabellare.

Disposizioni per i Tribunali per i minorenni e per i prospetti feriali dell'anno 2024.

Incontri con gli Uffici.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'8 maggio 2024, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la legge n. 71 del 17 giugno 2022 (di seguito: Riforma) contenente "Deleghe al Governo per la Riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura", che ha introdotto importanti novità in materia tabellare tra le quali, con una disposizione immediatamente precettiva, la validità quadriennale delle tabelle in luogo di quella triennale;

- richiamata la delibera plenaria del 28 luglio 2022, recante "Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022", con la quale il Consiglio – oltre a estendere al quadriennio 2020/2023 il periodo di efficacia delle tabelle originariamente riguardanti il triennio 2020/2022 – ha disposto che "le tabelle ed i progetti organizzativi vigenti (...), come le rispettive variazioni e modifiche, sono regolati dalle circolari consiliari vigenti in relazione all'organizzazione

Csm	Roma	20/05/2024
	Protocollo	P 9957/2024



V.F.A.



S.

degli uffici giudicanti e requirenti”, sottolineando che “Le tabelle ed i progetti organizzativi relativi al prossimo quadriennio (2024/2027) saranno, invece, disciplinati dalle circolari consiliari di prossima adozione, che terranno conto delle modifiche immediatamente precettive introdotte dalla Riforma, oltre che delle disposizioni dei decreti legislativi delegati da adottarsi entro un anno data di entrata in vigore della legge n. 71/2022”;

- dato atto che a seguito della delibera consiliare del 24.05.2023, riguardante i “Lavori preparatori relativi alla elaborazione della nuova Circolare sulle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti”, si è tenuto un primo confronto con i Presidenti e i componenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

- considerato che con la delibera in data 20.09.2023, nell’indicare agli uffici giudicanti una tendenziale programmazione delle attività in attesa dell’adozione dei decreti delegati, il Consiglio ha avuto modo di chiarire che ai sensi dell’“articolo 7 bis, comma 1, dell’Ordinamento Giudiziario, come modificato dalla legge n. 71/2022, ... le tabelle, decorso il quadriennio di efficacia, sono prorogate fino a che non sopravvengano le nuove” e, pertanto, che “le tabelle relative al quadriennio 2020/2023 (...) continuano ad esplicare efficacia fino all’adozione/approvazione di quelle inerenti al quadriennio 2024/2027”, specificando che “nessun adempimento devono porre in essere gli Uffici per l’adozione del nuovo progetto tabellare e che, allo stato, le eventuali variazioni devono essere adottate nel rispetto della vigente circolare sulle tabelle fino all’approvazione della nuova circolare”;

- letto l’art. 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha posticipato al dicembre 2024 le elezioni degli organi di autogoverno decentrato (“Per l’anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti”);

- rilevato che il 6.04.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, in vigore dal 21.04.2024, inerente all’“Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”, il cui articolo 8 (Disposizioni transitorie), comma 1, assegna al Consiglio superiore novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore per l’adozione delle delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal medesimo decreto (dunque fino al 20.7.2024).

OSSERVA

1) Individuazione del quadriennio di validità delle tabelle e programmazione di massima delle scadenze dell’iter tabellare

L’art. 11, comma 6, del d.l. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha posticipato al **dicembre 2024** le elezioni degli organi di autogoverno decentrato.

L’art. 8 del d.lgs. n. 44/2024 assegna al Consiglio superiore novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (21.4.2024) per l’adozione delle delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal medesimo decreto (dunque fino al **20.7.2024**).

L’art. 7 bis O.G., al comma 2.5, come novellato dal D.Lgs. n. 44/2024, prevede che “Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell’ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l’inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.”. L’esame delle nuove



V.F.A.



S.

tabelle a cura degli organi di autogoverno decentrato, quindi, deve avvenire 180 giorni antecedenti il quadriennio di validità delle tabelle.

In coerenza con le predette tempistiche dettate dalla riforma ordinamentale per l'adozione della normativa consiliare di adeguamento (entro il 20.7.2024) nonché per l'esame delle tabelle da parte dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo (180 giorni precedenti al quadriennio) e per la successiva approvazione consiliare (anteriore al quadriennio), tenuto anche conto della scadenza fissata dalla normativa primaria per il rinnovo degli organi di autogoverno decentrato (dicembre 2024), il quadriennio di validità delle prossime tabelle va necessariamente individuato nel 2026/2029, con conseguente proroga delle vigenti tabelle fino all'adozione delle nuove ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, dell'ordinamento giudiziario.

L'elaborazione della Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 è ormai in fase di ultimazione e se ne può ragionevolmente prevedere il confronto in seduta plenaria entro i termini previsti dal d.lgs. n. 44/2024 (90 giorni dal 21.4.2024 e dunque entro il 20.7.2024), con presumibile entrata in vigore dal **2.09.2024**, al fine di concedere ai Dirigenti degli Uffici e a tutti i magistrati interessati un congruo arco di tempo per approfondirne i contenuti.

In considerazione di quanto premesso, è possibile fornire agli uffici – anche per consentire l'organizzazione delle attività di avvio dell'iter tabellare - le seguenti scadenze temporali di massima:

- a) convocazioni delle riunioni dei magistrati dell'ufficio e avvio degli ulteriori adempimenti preliminari entro il **30.10.2024**;
- b) deposito della segnalazione/proposta e contestuali comunicazioni entro il **28.02.2025**;
- c) invio della proposta ai Consigli giudiziari (o al Consiglio direttivo) entro il **25.03.2025**;
- d) esame delle proposte da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo entro il **30.06.2025**, con formulazione del relativo parere conclusivo entro il **30.09.2025**;
- e) approvazione del Consiglio Superiore nei successivi 90/180 giorni.

2) Disposizioni per i Tribunali per i minorenni

La legge delega n. 206 del 2021, come noto, ha introdotto il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), che comporterà la soppressione dei Tribunali per i Minorenni oltre ad attrarre la competenza di alcune materie oggi riservata ai Tribunali ordinari; tale delega è stata solo in parte attuata con il D.lgs. n. 149/2022, sicché il nuovo ufficio giudiziario non è ancora operativo e non lo potrà essere prima del 18 ottobre 2024¹.

La nuova circolare sulle tabelle, pertanto, da adottare entro il 20.7.2024, non può provvedere sull'assetto tabellare del TPMF del quale, prima del 17.10.2024, non si conosceranno i dimensionamenti, la struttura organizzativa e gli organici quantomeno nella versione definitiva. In merito, infatti, l'unico dato certo è che l'assegnazione delle risorse alla sezione distrettuale e la relativa distribuzione tra le sezioni circondariali e tra queste ultime e la sezione distrettuale sono rimesse al Dirigente dell'istituendo ufficio, attraverso il progetto tabellare (art. 50, R.D. n. 12 del 1941, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022). Le piante organiche, dunque, non saranno circondariali, ma distrettuali, e la complessiva organizzazione delle articolazioni è demandata, quanto alle determinazioni dei criteri tabellari generali, al Consiglio Superiore, e in ordine alla definizione del concreto assetto tabellare, al Presidente del tribunale.

Questione non di poco conto è rappresentata, altresì, dal dato, altrettanto certo, che gli affari pendenti innanzi al Tribunale ordinario al 18.10.2024 rimarranno assegnati e dovranno essere definiti in quella stessa sede, prevedendosi la riassegnazione al TPMF soltanto di quelli che residueranno al 2030².

¹ La delega al Governo di cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 206/2021 è stata solo parzialmente adempiuta dal d.lgs. n. 149/2022, il cui Capo IV, sezione VII, troverà applicazione decorsi due anni dal 17.10.2022 (data di pubblicazione del d.lgs. n. 149/2022) e, quindi, non prima del 18.10.2024; la delega al Governo di cui all'art. 1, comma 25 della legge n. 206/2021 prevede come termine per l'attuazione il 31 dicembre 2024.

² Art. 49, d.lgs. n. 149/2022
(Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti)



V.F.A.

Roma 20/05/2024
 Protocollo P.9957/2024



S.

Il Consiglio, dunque, non appena sarà esercitata la delega, dovrà sia elaborare una specifica normativa volta a regolamentare l'assetto tabellare del Nuovo TPMF, sia predisporre direttive organizzative tese a coadiuvare gli uffici ordinari nella gestione dell'arretrato, con il correlato problema dell'impiego delle risorse che da quegli uffici transiteranno nell'organico dei nuovi tribunali.

Si auspica, pertanto, di avere quanto prima la disponibilità di ogni dato utile per assolvere tempestivamente ai predetti adempimenti, al fine di evitare l'interruzione dell'operatività degli uffici.

Tali circostanze impongono, allo stato, salvo diverse determinazioni del legislatore delegato circa i tempi effettivi della concreta attuazione della riforma dei TPMF, di esonere i Tribunali per i Minorenni dall'avviare le procedure di elaborazione delle nuove tabelle che non potranno concludersi prima della loro soppressione per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi Tribunali³. I Tribunali per i minorenni, pertanto, continueranno ad essere organizzati sulla base delle tabelle vigenti e le eventuali variazioni saranno regolate dalla nuova circolare dal momento della sua entrata in vigore (prima di quel momento, naturalmente, trova applicazione la vigente circolare).

I tribunali ordinari, invece, dovranno procedere alla formazione delle rispettive tabelle, fatte salve le variazioni che sarà necessario apportare a seguito dell'entrata in vigore del TPMF e della connessa normativa di competenza consiliare.

I TPMF non potranno che dare avvio al procedimento di formazione delle tabelle soltanto dopo l'esercizio delle delega legislativa e della conseguente adozione da parte del Consiglio delle specifiche disposizioni tabellari in merito.

3) Prospetti feriali dell'anno 2024

Con delibera approvata nella seduta del 17.1.2024, il Consiglio ha disposto - in relazione al periodo feriale dell'anno 2024, individuato dal Ministro nel periodo dal 26.7.2024 al 2.9.2024, sulla base della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti - che:

- entro il **3.5.2024** i dirigenti degli uffici - giudicanti e requirenti - devono comunicare ai Presidenti delle Corti d'Appello i prospetti di organizzazione del lavoro per il periodo feriale dell'anno 2024 (art. 35, comma 4);

- entro il **30.6.2024** i medesimi prospetti feriali vanno trasmessi al Consiglio Superiore, completi del parere dei Consigli giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione (art. 37, comma 3).

1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorso due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incumbenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

³ Secondo l'illustrato calendario di massima, infatti, le segnalazioni dovrebbero essere depositate entro il 28.2.2025 a fronte della soppressione dei Tribunali per i minorenni che, *rebus sic stantibus*, potrebbe avvenire sin dall'ottobre 2024.



V.F.A.

Csm	Roma	20/05/2024
	Protocollo	P 9957/2024



S.

I prospetti feriali dell'anno 2024, pertanto, ormai elaborati e prossimi alla trasmissione al Consiglio Superiore, sono stati predisposti sotto la vigenza della circolare sulle tabelle del triennio 2020/2022 sicché il Consiglio procederà al loro esame applicando la predetta circolare.

4) Incontri con gli Uffici

Il rinnovato assetto normativo primario e le emanande previsioni di normazione secondaria, in parte derivanti anche dal recepimento dei tanti spunti offerti in sede di primo confronto intercorso con la Prima Presidente della Corte di cassazione e i componenti del Consiglio direttivo e i Presidenti e i componenti dei Consigli giudiziari, rendono opportuna l'organizzazione - dopo l'adozione della nuova Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029 e nelle more della sua entrata in vigore (che, come detto, verrà posticipata rispetto alla data della delibera plenaria di approvazione) - di ulteriori momenti di condivisione delle importanti novità che hanno interessato le disposizioni in materia tabellare.

Facendo seguito agli incontri del mese di luglio 2023, pertanto, il Consiglio ritiene quanto mai necessario realizzare con i Dirigenti degli Uffici e con i rappresentanti dei Consigli giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione un'ulteriore fase di confronto sulla portata complessiva del nuovo assetto tabellare e sulle modifiche più rilevanti introdotte nel nuovo testo della circolare ormai in via di definizione.

Gli incontri, che si terranno anche attraverso piattaforma Teams, verranno fissati con autonomia delibera, successivamente o contestualmente all'approvazione della nuova circolare, con cui saranno fornite più precise indicazioni.

Tanto premesso,

delibera

a) di individuare il quadriennio di validità delle prossime tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti nel 2026/2029, con conseguente proroga di efficacia delle vigenti tabelle fino all'entrata in vigore delle nuove;

b) di indicare per l'iter tabellare le scadenze temporali di massima illustrate nel paragrafo 1;

c) di esonerare, allo stato, i Tribunali per i minorenni dall'avvio delle procedure di elaborazione delle nuove tabelle di organizzazione dell'ufficio per il quadriennio 2026/2029, secondo quanto esposto nel paragrafo 2;

d) di stabilire che i prospetti feriali dell'anno 2024, regolati dalla vigente circolare sulle tabelle (delibera del 23.7.2020 e s.m.), verranno valutati dal Consiglio sulla base della medesima circolare;

e) di prevedere incontri di confronto in merito alla nuova Circolare sulle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti, ormai in fase di ultimazione, secondo il calendario e il programma di massima che verranno indicati in autonomia delibera, dopo la sua approvazione e prima dell'entrata in vigore."

VICE SEGRETARIO GENERALE
(Gabriele Fiorentino)

